

 <b>FONDI STRUTTURALI EUROPEI</b>   <small>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale</small>		
<b>COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) - AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)</b>		
	<b>SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO</b> <b>“E. FIERAMOSCA”</b> <b>BARLETTA</b>  Via Zanardelli, 3 – 76121      Tel./Fax 0883-349454 <a href="mailto:Bamm07800n@istruzione.it">Bamm07800n@istruzione.it</a> <a href="mailto:Bamm07800n@pec.istruzione.it">Bamm07800n@pec.istruzione.it</a>	
Circolare n. 107	<b>Barletta, 12.04.2019</b>	

**A tutto il Personale Scolastico**  
**DOCENTE ed ATA**  
**S E D E**

**Oggetto: Comunicazione in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità.**

A seguito delle istanze che pervengono in merito alla fruizione di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità (Legge 4/11/2010, n. 183, art. 24), giova ancora una volta ricordare che la circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6/12/2010 al punto 7 “Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni” ha precisato che, **salvo dimostrate situazioni di urgenza per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.**

Si ritiene che la situazione d'urgenza possa essere attestata con una dichiarazione sostitutiva di certificazione. In questo specifico caso è presentata ai sensi dell'art. 47, del D.P.R. n. 445/2000, nella quale possono essere dichiarati tutti gli stati e le qualità personali e di altri di cui si abbia diretta conoscenza. Con la firma apposta in calce al modulo-domanda l'interessato, ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R., consapevole delle pene previste per falsi e mendaci dichiarazioni, sottoscrive una dichiarazione in cui attesta sotto la sua personale responsabilità, la presenza delle condizioni oggettive e soggettive.

La sottoscrizione di questo documento, impegna contestualmente l'interessato, a produrre idonea documentazione se richiesta dalla Istituzione Scolastica. Infatti, è facoltà della stessa amministrazione qualora lo ritenga necessario e, ove si nutrano dubbi sulla veridicità del contenuto effettuare un puntuale controllo. Questo adempimento rientra fra i precisi doveri ai quali la scuola non può sottrarsi, individuati nella stessa circolare al punto 8.

Infine, l'art. 15 comma 6 del CCNL 2006/09 che richiama integralmente i permessi previsti dall'art. 33 della Legge 104/92 stabilisce che essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate

non ricorrenti. Anche se “possibilmente” non significa “obbligatoriamente” è anche vero che l’eccezione non deve essere la regola, sempre fatte salve eventuali e inderogabili motivi di esigenze di assistenza al familiare disabile in situazione di gravità, condizioni oggettive che possono essere dichiarate in applicazione del D.P.R. n. 445/2000, ma per le quali la scuola ha il dovere del controllo qualora ritenuto necessario.

Il comma 3 dell’art. 33 della L. 104/92, inoltre recita: “**A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno,** il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Tanto premesso, tutti i beneficiari dei permessi di cui trattasi sono tenuti a rilasciare Auto dichiarazione in applicazione del D.P.R. n. 445/2000 che la persona assistita non sia ricoverata in struttura assumendosi le conseguenti responsabilità civili e penali

Si ringrazia per la collaborazione.

*Il Dirigente Scolastico*  
**Prof. Francesco Saverio Messinese**  
Firma omessa ex art. 3 D.Lgs 39/93